



Direzione Provinciale di Venezia

Accordo Locale sui criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

Il Direttore Provinciale, i componenti la R.S.U. ed i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL FC triennale,

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTO l'art. 7, comma 6, lettera o) del CCNL FC 2019-2021 citato che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale *“i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare”*;

VISTO il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL FC 2019-2021, che stabilisce che *“Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere...o) ...”*;

VISTO, altresì, l'articolo 62, comma 1, del citato CCNL FC 2019-2021 che prevede che *“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”*;

VISTO in particolare l'art. 26 del Capo III del CCNL FC 2016-2018, che, nell'ambito delle politiche di Conciliazione vita-lavoro, fissa i criteri generali per l'adozione di forme di orario di lavoro flessibile;

VISTO l'Accordo integrativo stralcio sui criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, siglato l'11 gennaio 2023 dai rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali;

VISTO in particolare l'art. 5 del citato Accordo nazionale dell'11 gennaio 2023 che dispone *“In applicazione dell'art. 7, comma 7, del CCNL FC 2019-2021, la contrattazione integrativa di sede territoriale procede all'avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo”*.

CONVENGONO

di adottare integralmente le disposizioni di cui al citato Accordo integrativo stralcio dell'11 gennaio 2023 con le seguenti precisazioni:

1. Orario flessibile

L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti della Direzione Provinciale di Venezia è flessibile, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita.

Tale flessibilità non si applica alle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile e ai turnisti.

Tenuto conto delle esigenze di servizio e di quelle del personale, delle dimensioni del centro urbano ove sono ubicate le sedi della Direzione Provinciale, delle particolari situazioni ambientali e territoriali, ivi incluse quelle relative ai collegamenti con il trasporto pubblico, le fasce temporali di flessibilità oraria sono individuate come segue:

- **flessibilità in entrata:** dalle ore 07.45 alle ore 09.00. L'ingresso oltre il termine massimo delle ore 09.00 costituisce ritardo e comporta l'obbligo di recupero;
- **flessibilità in uscita:** fermo restando il rispetto delle esigenze di servizio e previa comunicazione al responsabile diretto, sarà possibile ridurre la propria prestazione lavorativa giornaliera di non più di 60 minuti rispetto al termine definito dal proprio profilo orario standard.

Il personale può avvalersi di una o di entrambe le flessibilità in entrata e uscita anche nell'ambito della stessa giornata, compatibilmente con le esigenze di servizio e la prioritaria necessità di garantire l'orario di apertura al pubblico degli sportelli e per l'esecuzione di specifiche attività (ad esempio: personale addetto all'erogazione dei servizi nell'orario di apertura al pubblico; personale addetto alla gestione delle assenze giornaliere; personale addetto al presidio della rete informatica; personale convocato per riunioni o contraddittori e udienze, personale addetto alla gestione degli immobili, etc.).

Pertanto la presenza anticipatamente programmata in una delle dette attività consente ai dipendenti interessati l'utilizzo della flessibilità ordinaria in ingresso solo fino alle ore 08.30.

L'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio, viene individuato dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

2. Recupero debiti orari

L'eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato, secondo le modalità individuate dal responsabile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all'articolo 34 del CCNL FC 2016-2018 (permessi orari a recupero).

3. Categorie da favorire

In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che rientrino nelle casistiche di cui all'art. 26, 4° comma, del vigente CCNL FC, ovvero:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 45 del CCNL FC 2016-2018;-
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;

4. Efficacia

Il presente accordo trova applicazione a far data dal 12 agosto 2024 e potrà essere oggetto di revisione su richiesta di Parte Pubblica e/o di parte sindacale, in considerazione delle eventuali difficoltà operative emergenti o dell'eventuale mutamento del contesto normativo.

PARTE PUBBLICA

Firmato

OO.SS. TERRITORIALI

CISL FP - Firmato

FP CGIL - Firmato

FLP - Firmato

USB – NON FIRMA (allega nota)

CONFINTESA – NON FIRMA

RSU - Firmato